

AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA («ACE»): RILEVANZA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

Risposta Agenzia Entrate a Interpello n. 552/2022

- ✓ Con la risposta in esame l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla rilevanza ai fini della c.d. Super Ace (ex art. 19, co. 2 e ss., D.L. 73/2021) degli strumenti finanziari partecipativi.
- ✓ In particolare, secondo quanto rappresentato nell'istanza di interpello, la società (S.r.l.) istante, iscritta alla sezione speciale delle startup innovative del Registro delle Imprese, ha deliberato – sulla base di quanto previsto dall'art. 26, co. 7, del D.L. 79/2012 – l'emissione di una categoria di strumenti finanziari partecipativi. Detti strumenti, da liberarsi esclusivamente mediante apporti in denaro effettuati a fondo perduto e senza alcun obbligo di restituzione da parte della società, sono contabilizzati in un'apposita riserva di patrimonio netto non utilizzabile o distribuibile (fatto salvo il caso della copertura perdite) e attribuiscono ai rispettivi titolari il diritto di conversione in una quota al capitale sociale della società alla scadenza o, prima, all'avversarsi di taluni eventi oggettivi. Alla data del 31.12.2021 risultano sottoscritti e versati – da parte di soggetti non soci della società – una parte dei citati strumenti finanziari partecipativi e, l'istante chiede conferma che i relativi apporti effettuati possano beneficiare della Super Ace per tutto il periodo d'imposta 2021, in quanto i sottoscrittori diverranno automaticamente soci alla data di scadenza o, prima, in caso di conversione anticipata.
- ✓ L'Agenzia, dopo aver ricordato che con Decreto del MEF del 14.03.2012, prima, e del 3.08.2017, poi, sono state disciplinate le disposizioni attuative dell'Ace – da cui discende la Super Ace (che si differenzia sostanzialmente per la percentuale di rendimento nozionale maggiorata, l'eliminazione del limite del patrimonio netto e la rilevanza degli incrementi di capitale proprio sin dall'inizio del periodo d'imposta, senza dunque alcun ragguglio temporale) – evidenzia come rientrano tra gli elementi positivi della variazione di capitale proprio i «conferimenti in denaro versati dai soci o partecipanti nonché quelli versati per acquisire la qualifica di soci o partecipanti». Richiama inoltre la relazione al Decreto del 2012 laddove era stato precisato che non rientrano tra i citati elementi positivi «gli apporti a fronte dei quali non si può acquisire la qualità di socio; è il caso, ad esempio, degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 2436, comma 6, del c.c...., anche laddove si tratti di apporti di natura assimilabile al capitale di rischio...».
- ✓ Ad avviso dell'Agenzia, dunque, dal momento che i sottoscrittori degli strumenti finanziari non assumono la qualifica di socio fino alla relativa conversione, i citati strumenti non rilevano ai fini della Super Ace (e, più in generale dell'Ace) sino a tale momento.

